

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE 2013 SULLA
REGOLAMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI LEGGE RIGUARDANTE
LA TASSAZIONE AGEVOLATA E DECONTRIBUZIONE SU TALUNE
VOCI DELLA RETRIBUZIONE**


Il giorno 25 settembre 2013 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Emilio Viafora e da Patrizio Tonon, responsabile dipartimento dei settori produttivi - artigianato;
- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni;
- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e da Giannino Rizzo;

Premesso che:



- nel nostro Paese è in atto da qualche anno un'azione sperimentale volta a premiare, con una tassazione agevolata, i redditi da lavoro dipendente derivanti da prestazioni orientate ad incrementare la produttività, l'efficienza produttiva e la flessibilità;
- da molti anni il nostro Paese dispone di consolidati sistemi premiali nella tematica contributiva per elementi salariali correlati ad obiettivi concordati di produttività ed efficienza produttiva ed organizzativa, sia a livello aziendale sia a livello territoriale;
- l'artigianato veneto da sempre utilizza le ricordate opportunità mediante idonei strumenti negoziali collettivi;
- per l'anno 2013 il legislatore è intervenuto con l'art. 1 comma 481 della legge n. 228 del 2012, come ulteriormente precisato dalle disposizioni del DPCM 22 gennaio 2013, chiarite dalla circolare del Min lav n. 15/13 del 3 aprile 2013 per quanto riguarda la speciale tassazione agevolata delle predette prestazioni finalizzate al miglioramento della produttività;

[Handwritten signatures of the representatives of the various organizations]

- per l'anno 2012 è stato confermato lo sgravio contributivo di cui all'art. 1 commi 67 e 68 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 da attuarsi nel corso del 2013 con il decreto Min lav del 27 dicembre 2012;

ed hanno convenuto quanto segue:

1) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Esaminata la normativa di riferimento e i contratti collettivi regionali di lavoro vigenti nell'artigianato veneto e nelle PMI, stipulate dalle presenti organizzazioni, le parti concordano che le voci retributive denominate Elemento Economico Territoriale o IVR hanno tutte, nessuna esclusa, la caratteristica di essere correlate ad indicatori di qualità ed efficienza economica delle aziende, nonché finalizzate alla loro redditività. Rientrano pertanto a tutti gli effetti nell'ipotesi di cui al 4 comma dell'art. 2 del DM 27 dicembre 2012 e sono pertanto destinatarie degli sgravi contributivi previsti nella medesima normativa.

Inoltre, per le caratteristiche sopra ricordate detti elementi retributivi sono altresì riconducibili alla fattispecie del salario di produttività correlato a indicatori concordati collettivamente cui sono applicabili le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro e assoggettate al prelievo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF ed accessori nella misura del 10%.

Le parti si danno atto che per dette voci retributive (EET o IVR) risultano altresì rispettati gli altri requisiti formali previsti dalla normativa, ivi incluso il deposito presso la DTL competente di ogni singolo contratto regionale che contempla detta voce retributiva. Inoltre le singole categorie firmatarie dei CCRL hanno già provveduto a realizzare gli altri adempimenti di legge, secondo le tempistiche previste dalla circolare n. 15 sopracitata.


Le parti si danno comunque atto che detti istituti retributivi, ancorchè stipulati in precedenza all'entrata in vigore del DPCM, sono in tutto e per tutto rispondenti ai criteri individuati nel DPCM medesimo e, pertanto, la misura agevolativa, per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2012 sarà applicata dal 1 gennaio 2013.

Rientrano altresì nella fattispecie del presente punto 1 gli elementi retributivi territoriali previsti dai CCRL e corrisposti esclusivamente in presenza di una adesione del lavoratore ad un orario multiperiodale ovvero per l'adesione del medesimo alla banca ore ed agli istituti descritti dalla circolare 15 del 3 aprile 2013.

2) ISTITUTI VOLTI ALL'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA', QUALITA' EFFICIENZA PRODUTTIVA: CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DELLA TASSAZIONE AGEVOLATA

La contrattazione collettiva nazionale e regionale nell'artigianato presenta istituti che incentivano, nel rispetto della sicurezza e della dignità del lavoro, la qualità, produttività e l'efficienza produttiva della piccola impresa di tutti i settori

In relazione a detti istituti presenti nei CCNL e/o nei CCRL e tenuto conto di quanto previsto dalla circolare 15 sopracitata, le parti convengono che le fattispecie descritte di seguito, in quanto siano finalizzate ad un miglioramento della produttività, qualità ed efficienza nella gestione aziendale, possono comportare l'applicazione dell'agevolazione,



in quanto siano finalizzate ad un miglioramento della produttività, qualità ed efficienza nella gestione aziendale, ricavabile da una dichiarazione del datore di lavoro:

- Maggiorazioni erogate in presenza di una diversa distribuzione degli orari in azienda attraverso una diversa distribuzione dell'orario settimanale oppure di quello giornaliero;
- la gestione di turnazioni anche con l'introduzione del lavoro notturno;
- la gestione di giornate aggiuntive nelle quali viene svolta l'attività lavorativa (a mero titolo esemplificativo nelle giornate di riposo ovvero nei giorni non lavorati, ivi compreso il lavoro domenicale o festivo);
- gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità (ivi compresa la banca ore) applicate nella contrattazione regionale o nazionale : a mero titolo esemplificativo può considerarsi detassabile il pagamento della retribuzione corrispondente alle ore accantonate, ivi compresa l'eventuale maggiorazione qualora prevista, e non usufruite dal lavoratore;
- introduzione di lavoro supplementare o straordinario preordinato in alcuni giorni della settimana oppure per tutta la settimana, legato a particolari tipologie di produzione o di servizi ovvero a nuove commesse ;
- gestione di permessi residui se non fruiti;
- altri interventi volti al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro, previsti nella singola azienda, anche in riferimento ad istituti dell'orario di lavoro.

L'applicazione di detti istituti normativi dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nei CCNL e/o dei CCRL.

3) PREMI AZIENDALI PLURINDIVIDUALI

Le parti ritengono che la regolamentazione sull'erogazione di premi ai lavoratori, legati ad obiettivi misurabili da cui possa risultare una efficientazione dell'azienda, debba essere disciplinata all'interno dei contratti regionali di categoria.

Al fine di attestare la sussistenza delle caratteristiche richieste dal DPCM e dalla circolare n.15/2013, in via transitoria sarà istituita a livello regionale una commissione bilaterale e confederale di conformità che provvederà a verificare la conformità della proposta aziendale alle regole della presente intesa ed alle fattispecie individuate dalla legge, esprimendo il conseguente visto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta stessa. Tale commissione sarà composta da 6 membri, di cui 3 in rappresentanza delle OOSS regionali dei lavoratori e 3 in rappresentanza delle Associazioni Artigiani regionali.

L'impresa nella quale si è addivenuto all'erogazione di premi plurindividuali, legati ad obiettivi di produttività misurabili da cui possa risultare una efficientazione dell'azienda, che ritenga di poter attivare il beneficio, provvederà ad avanzare tramite l'associazione artigiana cui aderisce o conferisce mandato, un'apposita domanda corredata da una sintetica descrizione delle modalità di erogazione (ammontare del premio e parametri predeterminati per il raggiungimento degli obiettivi finali).

Oltre al membro effettivo è previsto anche uno supplente.

Il regolamento dell'attività della commissione sarà predisposto entro 45 giorni dalla sigla del presente accordo.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right, one of which is followed by the number '3'.

Nei 10 giorni successivi al completamento del regolamento, le parti a livello regionale si scambieranno i nominativi dei componenti.

Gli oneri di funzionamento della commissione sono a carico di Ebav che provvederà ad operare la relativa segreteria.

Entro il 31 dicembre 2013 le parti si incontreranno per monitorare l'andamento delle domande.

4) SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti (ivi inclusi i lavoratori somministrati, anche se occupati presso sedi o unità produttive situati fuori dalla Regione del Veneto) le cui imprese e datori di lavoro, con sede legale nella Regione del Veneto, sono comprese nella sfera di applicazione dei CCNL e/o i CCRL artigiani. Si applica altresì a imprese e datori di lavoro fuori dalla regione del Veneto, iscritte alle associazioni artigiane territoriali aderenti alle Federazioni Regionali artigiane firmatarie la presente intesa e che applicano il complesso della contrattazione collettiva regionale veneta.

Tale intesa si applica altresì alle imprese non artigiane associate alle associazioni stipulanti la presente intesa, nelle quali non siano costituite RSA/RSU.

Ha efficacia altresì per i dipendenti delle associazioni artigiane e delle OOSS, indipendentemente dal livello territoriale, nonché per i dipendenti degli enti o strutture, singolarmente o congiuntamente promosse, partecipate o costituite ed indipendentemente dal contratto collettivo applicato.

L'applicazione della detassazione in relazione alle seguenti fattispecie:

- regolamentazioni interne adottate dalle associazioni artigiane del Veneto nonché dagli enti o dalle società da loro promosse o partecipate o collegate; l'applicazione del presente accordo sarà comunicata alla Federazione Regionale di riferimento e diverrà parte integrante del presente accordo;


sarà attivabile nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa e dalle indicazioni del Ministero e dell'Agenzia delle Entrate.

5)

Imprese e datori di lavoro ne daranno comunicazione ai loro dipendenti con il cedolino paga del mese di novembre (sulla base del testo allegato) e, laddove presenti, ne informeranno la RSA/RSU.

6)

Per le imprese che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti artigiani il contenuto del presente accordo risulta sussidiario e cedevole rispetto a quanto eventualmente previsto in accordi aziendali o pluriaziendali.




7)

Tale accordo, salvo le diverse decorrenze previste per l'erogazione degli EET, decorre dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013.


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA DEL VENETO




CASARTIGIANI VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

